

negozi giuridici - unilaterali - recettizi - Comunicazioni e dichiarazioni inviate a mezzo posta - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2070 del 05/02/2015

Destinatario utilizzatore del servizio di casella postale - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. - Luogo di pervenimento - Identificazione - Con l'ufficio postale che ne rilevi la riferibilità al destinatario - Ritiro presso altro ufficio del medesimo luogo - Irrilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2070 del 05/02/2015

Il luogo di pervenimento della corrispondenza all'indirizzo del destinatario, utilizzatore del servizio di casella postale, va individuato, agli effetti dell'art. 1335 cod. civ., nell'ufficio di destinazione presso il quale l'ente postale, pervenuta la corrispondenza, ne rileva la riferibilità al destinatario, provvedendo all'attività di inserimento nella casella, senza che rilevi che questa sia allocata, per il ritiro, presso altro ufficio del medesimo luogo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva la disdetta di un contratto di locazione pervenuta all'ufficio postale entro il termine di preavviso, ma consegnata all'addetto al ritiro dopo la scadenza dello stesso, a causa di un errore dell'ufficio postale che aveva comportato il temporaneo mancato inserimento della raccomandata nella casella postale assegnata al destinatario, con conseguente impossibilità di tempestivo ritiro).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2070 del 05/02/2015